



Segnaletica stradale, normativa e direttive di settore

* Girolamo Simonato

È notorio che la legge non ammette ignoranza, ma essa in alcuni casi può essere scusabile alla luce di una violazione del codice della strada.

In qualità di utenti della strada, sicuramente può essere capitato di trovarvi la segnaletica modificata senza preavviso.

È vero che l'abitudine è una cosa non positiva, proprio per questa fattispecie è opportuno una analisi della normativa di settore.

Con direttiva 24 ottobre 2000 dell' allora Ministero dei lavori pubblici sono state emanate istruzioni, essenzialmente destinate agli Enti proprietari, gestori o concessionari di strade, nel seguito denominati Enti proprietari, sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione in materia di segnaletica stradale e sui criteri per l'installazione e manutenzione della stessa, finalizzata alla migliore disciplina della circolazione.

La direttiva prendeva le mosse essenzialmente dalla necessità di rispondere a numerose richieste di chiarimenti sull'argomento, dalla constatazione che il panorama segnaletico sulle strade italiane risultava non soddisfacente ed adeguato alla crescente complessità della circolazione, e dalla ulteriore constatazione che una quota parte non trascurabile di incidenti deriva da carenze più o meno gravi nel campo della segnaletica.

Si deve purtroppo registrare, a distanza di oltre cinque anni, che le aspettative riposte nella attuazione della direttiva sono in larga parte andate deluse perchè gli attesi miglioramenti, salvo sporadici episodi, non sono avvenuti.

Nello stesso periodo intanto sono intervenute modifiche normative che offrono lo spunto per ulteriori chiarimenti ed esplicazioni per le stesse finalità.

Con la presente direttiva si intende confermare quanto già espresso con la precedente del 24 ottobre 2000 ed ampliare alcune riflessioni anche alla luce delle intervenute innovazioni, non ultima la sentenza n. 428, del 16-29 dicembre 2004, della Corte Costituzionale, che ha confermato che la disciplina della circolazione stradale è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.

È ben noto che il Codice della Strada (d.lgs. 285/92) dall'art. 37 e seguenti classifica tutte le tipologie della segnaletica stradale, come pure nel Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92) dall'art. 74 e seguenti vi sono tutte le indicazioni per il corretto utilizzo e apposizione.

L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:

- agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
- ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
- al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
- nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali

concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.

Gli enti proprietari della strada autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.

Gli stessi enti possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana.

Eventuali dimostranze contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito.

Una riflessione è doverosa per il dettato di cui all'art. 39 "Segnali verticali", il quale prevede che i segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;

B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:

a) segnali di precedenza;

b) segnali di divieto;

c) segnali di obbligo;

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:

a) segnali di preavviso;

b) segnali di direzione;

c) segnali di conferma;

d) segnali di identificazione strade;

e) segnali di itinerario;

f) segnali di località e centro abitato;

g) segnali di nome strada;

h) segnali turistici e di territorio;

i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;

l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.

In particolare, all'art. 77 del Regolamento di Attuazione "Norme generali sui segnali verticali", prevede che i segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del Codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.

Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.

Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle strade nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in particolare, delle velocità di progetto o locali predominanti e delle

prevalenti tipologie di traffico cui è indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i velocipedi ed i pedoni può farsi ricorso a specifica segnaletica purchè integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore.

Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della strada per quanto concerne situazioni della circolazione, meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente i segnali verticali possono essere realizzati in modo da visualizzare di volta in volta messaggi diversi, comandati localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo. Tali segnali, detti a "messaggio variabile", anche se impiegati a titolo di preavviso e di informazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e scritte regolamentari e cioè riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio all'altro deve avvenire in maniera rapida per non ingenerare confusione o distrazione nell'utente.

É vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal ministero dei Lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. É consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perchè le loro caratteristiche non soddisfano ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento.

Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. É tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonchè il numero della autorizzazione concessa dal ministero dei Lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cm quadrati. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

Per quanto prevede all'emissione dei provvedimenti amministrativi che regolano e disciplinano la circolazione stradale, sia essa statica o dinamica, gli enti provvedono attraverso "istituto" delle ordinanze, esse hanno essenzialmente lo scopo di legittimare la collocazione dei segnali e per fissare termini di decorrenza del provvedimento connesso, anche in funzione dell'art. 37 del citato Codice che, al comma 3, il quale prevede il ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione di segnaletica entro un termine che decorre proprio dallo stesso provvedimento.

L'utente della strada, ai sensi del comma 2 dell'art.38 del Nuovo Codice della Strada, è tenuto comunque al rispetto delle prescrizioni imposte con la segnaletica presente su strada, ed è soggetto alle eventuali conseguenze sanzionatorie, dal momento che i segnali, in quanto installati, esplicano comunque la loro funzione.

E' del tutto inverosimile che un utente della strada possa immaginare di rispettare o meno una prescrizione solo in virtù dell'adempimento formale costituito dal riportare sul retro del segnale di alcune indicazioni.

L'assenza di segnaletica stradale nel complesso di un "teatro" di incidente stradale, genera una responsabilità nei confronti dell'ente proprietario della strada, (custode), infatti, i coinvolti, per

vedere acclarata la sua responsabilità ex art. 2051 c.c., hanno citato la pubblica amministrazione in giudizio.

I giudici nella parte conclusiva hanno affermato il seguente principio di diritto: "La responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Perché un tale nesso possa affermarsi è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. Nel caso di scontro tra veicoli ad un incrocio non assistito da segnaletica non può a quest'ultimo attribuirsi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che l'incidente si sia in esso verificato; in tal caso, infatti, la cosa in custodia costituisce mero teatro o luogo dell'incidente, mentre la serie causale determinativa dell'evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce. Resta in tale ipotesi configurabile una eventuale responsabilità dell'ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana, ove il danneggiato allegghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transibilità reali e quelle apparenti non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole del codice della strada".

Comandante P.L. Unione Pratiarcati – Albignasego (PD)

